

Comune di Vanzone Con San Carlo

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

OGGETTO:**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO
GENERALIZZATO- APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SONZOGNI CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. ALLEGRA VALTER - Vice Sindaco	Sì
3. OBEROFFER ANDREA - Consigliere	No
4. FELISATI MASSIMO - Consigliere	Sì
5. BETTINESCHI PAOLO - Consigliere	Sì
6. OBEROFFER DAMIANO - Consigliere	Sì
7. ROLANDO ROBERTO - Consigliere	No
8. DE GAUDENZI SANDRA - Consigliere	Sì
9. DELSINDACO GERMANO - Consigliere	No
10. PIFFERO GLORIA - Consigliere	Sì
11. VEDANA LORETTA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BONI PIETRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SONZOGNI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed integrato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento al diritto di accesso civico;
- che, fermo restando l'impianto originario del D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, il decreto introduce un nuovo strumento sul modello FOIA (Freedom of Information Act), detto “diritto di accesso universale”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. In pratica, nel modello introdotto dal D. Lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente. La norma di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, secondo la quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”*;
- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato in data 28 dicembre 2016 con delibera n. 1309 e pubblicato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 97/2016;

RAVVISATO CHE: il nuovo sistema di trasparenza non è più finalizzato soltanto “ a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma, altresì, a “ tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione attraverso i due strumenti quali quello dell'Accesso Civico, già disciplinato al comma 1°, dell'art. 5, del D.Lgs 33/2013 e l'Accesso Generalizzato introdotto al 2° comma, dell'art.5, dal D.Lgs 97/2016

RILEVATO CHE per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs 97/2015, nel nostro Ordinamento vengono a coesistere tre diverse modalità di esercizio del diritto d'accesso:

1. L'accesso documentale ai sensi dell'art.22, della legge 241/90, qualificato quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è

- chiesto l'accesso" riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei controinteressati e con i limiti e le esclusioni di cui all'articolo 24, della stessa Legge;
2. L'accesso civico cosiddetto semplice, previsto dall'art.5, comma 1, del D.Lgs n.33/2013, già disciplinato nel testo originario, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;
 3. L'accesso civico, così detto generalizzato, introdotto al 2° comma del D.Lgs 33/2013, dal D.Lgs 97/2016, qualificato quale diritto di chiunque ad "accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis;

CONSIDERATO CHE il diritto d'accesso documentale resta disciplinato dall'art. 22 e seguenti della legge 241/90 non avendo il legislatore nulla innovato su detta tipologia di accesso;

RITENUTO disciplinare le modalità e le regole di esercizio del diritto di accesso civico così come delineato dal legislatore con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 33/2013;

VISTO il regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato composto da n. 14 articoli che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, il responsabile del servizio segreteria che qui sottoscrive:

F.TO DOTT.PIETRO BONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e con voti n. 7 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari su n. 7 presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato" composto di n. 14 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : SONZOGNI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : BONI PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/08/2017 al 24/08/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Vanzone Con San Carlo, li

Il Segretario Comunale
F.toBONI PIETRO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 09/08/2018

Il Segretario Comunale
BONI PIETRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-lug-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Vanzone Con San Carlo, li 09/08/2017_

Il Segretario Comunale
F.TO BONI PIETRO